



## *Ministero dello Sviluppo Economico*

DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE,  
LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA  
Divisione IX – Politiche europee ed internazionali, cooperazione amministrativa europea e riconoscimento  
Titoli professionali

### IL DIRETTORE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante “Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell’adesione di Bulgaria e Romania”, come modificato dal decreto legislativo 28 gennaio 2016, n. 15, recante “Attuazione della direttiva 2013/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, recante modifica della direttiva 2005/36/CE, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali e del regolamento (UE) n. 1024/2012, relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno («Regolamento IMI»);

VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286, recante “Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero” ;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, riguardante il Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell’art.1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286.

VISTO in particolare, l’art.49 del predetto D.P.R. n.394 del 1999, che disciplina le procedure di riconoscimento dei titoli professionali abilitanti per l’esercizio di una professione, conseguiti in un Paese non appartenente all’Unione Europea, come richiamato dall’art.60, comma 3, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286

VISTA la domanda della Signora BEN HALIMA NORA, cittadina marocchina , volta a chiedere il riconoscimento del titolo di studio “CERTIFICATO DI CAPACITA’ PROFESSIONALE conseguito a Casablanca (Marocco) nel 2010



## Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE,  
LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA  
Divisione IX – Politiche europee ed internazionali, cooperazione amministrativa europea e riconoscimento  
Titoli professionali

presso la Scuola Professionale Privata “Scuola di formazione professionale privata di acconciatura Alima”, Istituto di formazione privato con autorizzazione n 3/07/2003 per l’esercizio dell’attività di acconciatore, ai sensi della legge 17 agosto 2005, n. 174, recante “Disciplina dell’attività di acconciatore” e s.m.i.;

VISTA la dichiarazione di valore in loco rilasciata dal Consolato Generale d’Italia a Casablanca n. 70 DEL 29.03.2019 il Consolato Generale d’Italia in Casablanca dichiara che: il diploma è stato conseguito presso La Scuola privata della formazione professionale d’Acconciatura “Alima” Delegazione Regionale di Formazione professionale di Casablanca nell’anno 2009/2010, è di durata 1 anno con 1400 ore di studio di cui 414 ore di teoria e 746 ore di pratica e 240 ore di stage presso imprese di acconciatura. Il diploma in ottemperanza alla normativa locale vigente consente l’abilitazione all’esercizio della professione di Parrucchiera in Marocco;

VISTO che la Conferenza di servizi del 20 giugno 2019, ai sensi del d.lgs 206/2007 – Capo II – Regime generale – art. 18-21, sulla base delle citate premesse ha ritenuto il titolo di qualifica professionale prodotto dall’interessata idoneo ed attinente all’esercizio dell’attività di acconciatore di cui alla legge n. 174/2005 e s.m.i., subordinatamente al superamento di una misura compensativa, così come disciplinato dagli articoli 22 e 23 del citato d.lgs. 206/2007, necessaria in quanto la formazione richiesta dalla normativa nazionale riguarda “materie sostanzialmente diverse” cioè *materie la cui conoscenza è essenziale all’esercizio della professione regolamentata e che in termini di durata o contenuto sono molto diverse rispetto alla formazione ricevuta dal migrante* (d.lgs. n. 206/2007 art. 22, co. 5). Nel caso in esame la professione dichiarata è di “parrucchiera”, quindi manca la formazione sulla parte maschile dell’acconciatura. Inoltre non è stato documentato il percorso formativo ed infine la durata della formazione è di solo un anno; La misura compensativa viene individuata in una prova attitudinale che si svolgerà in lingua italiana, sarà diretta ad accertare la conoscenza dell’attività di acconciatore;



## *Ministero dello Sviluppo Economico*

DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE,  
LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA  
Divisione IX – Politiche europee ed internazionali, cooperazione amministrativa europea e riconoscimento  
Titoli professionali

CONSIDERATO che il Ministero dello Sviluppo Economico con nota prot. , 0166175 del 27 giugno 2019 , ha comunicato alla richiedente, a norma dell'art.10 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, che il riconoscimento è subordinato al superamento di misure compensative;

VERIFICATO che la richiedente, non si è avvalsa della facoltà di controdeduzioni prevista dal citato art. 10 bis della legge 7 agosto 1990, n 241;

TENUTO CONTO che l'imposta di bollo di Euro 32,00 (equivalente a n. 2 marche da bollo di Euro 16,00) è stata corrisposta in data 19 aprile 2019 dall'interessata, con modello bonifico presso il Banco BPN;

### DECRETA

#### Art. 1

1. Alla Sig.ra BEN HALIMA NORA cittadina marocchina, nata a Casablanca (Marocco) in data 3 dicembre 1989, é riconosciuto il titolo di studio documentato in premessa , quale titolo valido per lo svolgimento in Italia dell'attività di acconciatore, ai sensi della legge n. 174/2005 e s.m.i., subordinatamente all'applicazione di una misura compensativa consistente in una prova teorico-pratica integrata da un colloquio, i cui contenuti e modalità di svolgimento sono indicati nell'allegato A, costituente parte integrante del presente decreto.



*Ministero dello Sviluppo Economico*

DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE,  
LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA  
Divisione IX – Politiche europee ed internazionali, cooperazione amministrativa europea e riconoscimento  
Titoli professionali

2. Il presente decreto è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dello Sviluppo economico [www.mise.gov.it](http://www.mise.gov.it), ai sensi dell'art. 32, comma 1 della legge 18 giugno 2009 n. 69.
  
3. Avverso il presente provvedimento è proponibile ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro il termine di sessanta giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni, dalla data di pubblicazione di cui al comma 2.

Roma, 26 luglio 2019

**IL DIRETTORE GENERALE**  
(Avv. Mario Fiorentino)



## *Ministero dello Sviluppo Economico*

DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE,  
LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA  
Divisione IX – Politiche europee ed internazionali, cooperazione amministrativa europea e riconoscimento  
Titoli professionali

### **ALLEGATO A**

La prova attitudinale consiste in una prova pratica e in un colloquio ed è mirata a verificare il possesso da parte del candidato di adeguate conoscenze sugli argomenti oggetto della stessa. Gli oneri per l'attuazione della prova attitudinale sono a carico dell'interessato (art. 25 D.Lgs. 9 novembre 2007 n. 206). In caso di esito sfavorevole o di mancata presentazione dell'interessato senza valida giustificazione, la prova non può essere ripetuta prima di sei mesi (art. 23, comma 2, D.Lgs. n. 206/2007).

### **PROVA PRATICA:**

1. TAGLIO CLASSICO MASCHILE: detersione dei capelli, taglio, sfumatura, basette. Rifinitura da eseguire solo a forbice. Acconciatura a phon.
2. RASATURA DELLA BARBA: preparazione, rasatura con rasoio a lama. Trattamento dopo barba.
3. TAGLIO MODA MASCHILE E FEMMINILE: detersione dei capelli, divisione in sezioni della capigliatura. Esecuzione di tagli a mano libera (taglio geometrico, a strati progressivi, ecc.) Esecuzione di tagli scolpiti a rasoio ed a tondeuse.
4. TECNICHE DI ACCONCIATURA: messa in piega (con spazzola e phon, ferri caldi, diffusore, casco, ecc). Realizzazione della ondulazione ad acqua (a mano, con bigodini, con la tecnica dei ricci piatti, ecc.) Brushing e touching dei capelli. Realizzazione di acconciature da giorno, sera e per cerimonia.
5. TRATTAMENTO CHIMICO-COSMETOLOGICO: detersione dei capelli, impacchi, creme, lozioni per la ristrutturazione del capello. Esecuzione della permanente e della contropermanente. Realizzazione di riflessature, tinture, meches, colpi di sole.

### **COLLOQUIO:**

Il colloquio orale verte sulle materie oggetto della prova pratica – attitudinale, nonché su domande aventi ad oggetto le seguenti materie: Organizzazione e



## *Ministero dello Sviluppo Economico*

DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE,  
LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA  
Divisione IX – Politiche europee ed internazionali, cooperazione amministrativa europea e riconoscimento  
Titoli professionali

mantenimento dell'ambiente di lavoro nel rispetto delle norme igieniche, di sicurezza sul lavoro e ambientale; identificazione di situazioni di rischio potenziale.

La prova attitudinale è organizzata dalla Regione Liguria presso una struttura da essa individuata. La candidata, per essere ammessa a sostenere la prova, presenta apposita domanda alla Regione Liguria. La Regione ammette la candidata a sostenere la prova, comunicandone luogo e data, al recapito da questa indicato nella domanda, con almeno 20 giorni di anticipo (o più breve termine individuato in accordo con l'interessata, se a quest'ultima più favorevole). Lo svolgimento della prova è presieduto da una commissione costituita dalla Regione, che può fare riferimento, per la composizione della stessa, alle proprie norme in materia di esami di qualifica. La richiedente deve presentarsi alla prova munita di valido documento di riconoscimento. La prova si svolge in lingua italiana.

La prova si intende superata se, a conclusione della stessa, la commissione d'esame esprime parere favorevole e dichiara idoneo la richiedente. In ogni caso il giudizio della commissione deve essere adeguatamente motivato. La commissione d'esame comunica l'esito della prova con apposito verbale alla struttura regionale competente, la quale rilascia al richiedente attestazione dell'avvenuto superamento e ne dà comunicazione a questo Ministero. Il decreto ministeriale di riconoscimento, accompagnato dall'attestazione regionale di avvenuto superamento della prova d'esame costituisce titolo per consentire al candidato, secondo le modalità di legge, di avviare l'attività per la quale possiede la qualifica.